

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1973

relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino, alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini, da effettuare a cura degli Stati membri

(73/132/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per assolvere i compiti ad essa affidati dal trattato e dal regolamento (CEE) n. 805/68, la Commissione deve essere esattamente informata sull'evoluzione del patrimonio bovino e della produzione di carni bovine negli Stati membri e disporre, sulla base di quest'evoluzione, di una previsione a breve termine dell'offerta di carni bovine sul mercato ;

considerando che le indagini sul patrimonio bovino effettuate attualmente negli Stati membri non consentono un'osservazione precisa, uniforme ed a breve scadenza del mercato ; che le statistiche mensili delle macellazioni non sono sufficienti a tale scopo e che una previsione a breve scadenza dell'offerta dei capi bovini e vitelli da macello è effettuata regolarmente solo in alcuni Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno procedere in tutti gli Stati membri ad indagini sul patrimonio bovino, per categorie uniformi e con una precisione comparabile ; che è opportuno completare e uniformare le statistiche mensili delle macellazioni ed effet-

tuare regolarmente, per gli stessi periodi in tutti gli Stati membri, previsioni suddivise per categorie sul numero dei capi destinati alla macellazione ;

considerando che, per garantire una precisione comparabile, le basi di campionamento utilizzate per i sondaggi dovranno essere continuamente aggiornate e che dovranno essere osservati determinati limiti di errore di campionamento ; che occorre limitare al minimo gli errori di osservazione e valutarne l'entità ;

considerando che risulta opportuno, visti i continui mutamenti che subiscono la struttura e la distribuzione regionale degli allevamenti di bovini, registrare annualmente la distribuzione regionale ed eseguire almeno ad intervalli di due anni uno spoglio speciale dei dati dell'indagine secondo classi di grandezza del patrimonio ;

considerando che è opportuno ripartire per categorie le statistiche della macellazione, nonché le previsioni sulla produzione di bovini da macello allo scopo di rendere possibile un'osservazione del mercato differenziata secondo i tipi di carne ;

considerando che, dovendo i risultati delle indagini, delle previsioni e delle statistiche della macellazione essere utilizzati come base per decisioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, è necessario che essi siano trasmessi alla Commissione alle stesse date ed il più rapidamente possibile ;

considerando che occorre definire la procedura che il Comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione del Consiglio del 31 luglio 1972 <sup>(3)</sup>, deve adottare per assicurare al momento dell'applicazione della presente direttiva la collaborazione più efficace possibile fra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che è necessario, dato che le statistiche proposte in questa sede non rappresentano che un

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

programma minimo, che la Commissione presenti ogni tre anni una relazione, al fine di poter esaminare in quale entità le misure proposte hanno consentito di conseguire l'obiettivo della presente direttiva e che la Commissione proponga se necessario un ravvicinamento e un miglioramento dei metodi ;

considerando che occorre definire il contributo finanziario della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro delle indagini previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

1. Gli Stati membri effettuano annualmente un'indagine statistica sul patrimonio bovino prendendo come data di riferimento uno dei giorni di dicembre.
2. La prima inchiesta avrà luogo nel 1973.

#### *Articolo 2*

1. Ai sensi della presente direttiva, per bovini si intendono gli animali della specie bovina domestica (inclusi gli animali del genere bufalo) della voce 01.02 A della tariffa doganale comune.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti i bovini esistenti nelle aziende di tipo agricolo o industriale.

Sono considerate tali ai sensi della presente direttiva le aziende che dispongono almeno di una superficie agricola utilizzata di 1 ettaro o quelle che detengono almeno una vacca o tre altri bovini, a condizione che non siano allevati per il consumo proprio.

3. Gli Stati membri le cui indagini riguardano inoltre aziende diverse da quelle di cui al paragrafo 2 forniscono anche i dati relativi a dette aziende.

#### *Articolo 3*

1. Gli effettivi del patrimonio bovino devono essere rilevati almeno secondo le seguenti categorie :

##### *A. Bovini di meno di 1 anno*

- a) destinati ad essere macellati come vitelli
- b) altri
  - aa) maschi
  - bb) femmine

##### *B. Bovini da 1 fino a meno di 2 anni*

- a) maschi
- b) femmine
  - aa) da macello
  - bb) altri

##### *C. Bovini di 2 anni e più*

- a) maschi
  - aa) giovenche
    - 1) da macello
    - 2) altre
  - bb) vacche
    - 1) da latte
    - 2) altre

##### *D. Bufali*

- a) femmine da riproduzione (bufale)
- b) altri bufalini.

2. Se necessario, le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

3. La definizione delle categorie è effettuata a cura della Commissione, previa consultazione del Comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione del Consiglio del 31 luglio 1972, in appresso denominato il « Comitato ».

#### *Articolo 4*

1. Le indagini sono effettuate sotto forma di censimento completo o per sondaggio aleatorio.

2. Gli Stati membri prendono le misure, relative alla base dei sondaggi, che ritengono appropriate per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

3. Nel caso di sondaggi, gli errori di campionamento non devono superare l'1 % del numero totale dei bovini e l'1,5 % del numero totale delle vacche di ciascuno Stato membro ; tali percentuali corrispondono ad un intervallo di confidenza del 68 %.

In deroga alle disposizioni del primo comma, fino al 1975 sono accettati per l'Italia errori di campionamento rispettivamente dell'1,5 % e del 2,5 %, salvo ulteriore proroga decisa dal Consiglio su proposta della Commissione.

4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per valutare e limitare gli errori di osservazione.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati provvisori delle indagini senza ripartizione regionale al più tardi sei settimane dopo il mese di riferimento dell'indagine.

In deroga alle disposizioni del primo comma, l'Italia è autorizzata a comunicare tali risultati al più tardi otto settimane dopo il mese di riferimento dell'indagine.

2. I risultati definitivi devono essere presentati, al più tardi dieci settimane dopo il mese di riferimento, secondo la seguente ripartizione territoriale.

Germania :	Regierungsbezirke
Francia :	Régions de programme
Italia :	Regioni
Paesi Bassi :	Provincies
Belgio :	Provinces/Provincies
Lussemburgo :	—
Danimarca :	—
Irlanda :	—
Regno Unito :	Scozia, Irlanda del Nord, Galles, regioni agricole dell'Inghilterra.

3. Gli Stati membri elaborano e comunicano i risultati a livello nazionale almeno ogni due anni a cominciare dall'inchiesta del 1975, secondo le classi di grandezza degli effettivi esistenti, in base alle tabelle elaborate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Gli Stati membri elaborano e comunicano per la prima volta le tabelle relative all'inchiesta del 1973 o, in mancanza, del 1974.

4. Tuttavia, uno Stato membro che ottiene risultati relativi ai paragrafi 2 e 3 per un'altra indagine effettuata nell'anno di riferimento, può utilizzare, almeno fino al 1975, tali risultati.

5. Qualora l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alla data prevista dovesse incontrare notevoli difficoltà per quanto riguarda i termini di trasmissione dei dati provvisori di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure transitorie secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri effettuano sulla base dei risultati delle indagini e di altri dati disponibili le previsioni sull'offerta potenziale di bovini da macello per l'anno civile successivo al mese di realizzazione dell'indagine.

2. L'offerta potenziale di bovini da macello deve essere stabilita per le seguenti categorie :

- A. Vitelli
- B. Giovenche
- C. Vacche
- D. Tori e buoi.

Tali categorie sono definite dalla Commissione, previa consultazione del Comitato.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni unitamente ai risultati delle indagini.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto dei bovini macellati nel loro territorio.

Ove occorra, essi forniscono ogni quattro mesi informazioni complementari suddivise per mese, segnatamente per quanto riguarda la parte delle macellazioni che sfugge alle statistiche mensili di cui al primo comma, in modo da rendere queste ultime comparabili e da completarle affinché coprano la totalità delle macellazioni.

2. Le statistiche della macellazione di cui al paragrafo 1 dovranno essere compilate secondo le seguenti categorie :

- A. Vitelli
- B. Giovenche
- C. Vacche
- D. Tori
- E. Buoi.

3. Il peso morto di cui al paragrafo 1 e le categorie di cui al paragrafo 2 sono definiti dalla Commissione, previa consultazione del Comitato.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle statistiche delle macellazioni al più tardi sei settimane dopo il mese cui si riferiscono.

*Articolo 8*

L'adattamento delle statistiche del commercio estero alle categorie di cui agli articoli 3, 6 e 7 viene effettuato, previa consultazione congiunta del Comitato e del Comitato NIMEXE, secondo la procedura prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1445/72 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1

*Articolo 9*

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in questione. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.  
b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.  
c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

*Articolo 10*

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni, e per la prima volta nel

1976, una relazione sulle esperienze acquisite in esito alle indagini e alle previsioni di cui alla presente direttiva.

Eventualmente sottopone al Consiglio proposte, segnatamente per un ulteriore ravvicinamento o miglioramento dei metodi.

Il Consiglio delibera su tali proposte secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

*Articolo 11*

1. Le spese necessarie per l'effettuazione delle indagini previste dalla presente direttiva negli anni 1973/1974/1975 sono imputate per un importo forfettario sul bilancio delle Comunità europee.
2. Il proseguimento delle indagini di cui all'articolo 1 oltre il 31 dicembre 1975 è subordinato ad una decisione del Consiglio che delibera, su proposta della Commissione prima di detta data, per quanto concerne le modalità di finanziamento delle indagini.

*Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LAVENS